



## *Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Meridionale*

**Decreto del Segretario Generale n. 1093 del 8 NOV. 2021**

**Oggetto: Ricorso in appello Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Meridionale c/ Di Santo Antonio Rosario avverso sentenza n. 2473 del 20.09.2020 Tribunale Civile di Bari - sezione lavoro. RG. n. 12052/18 - pagamento contributo unificato.**

**Visto** il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.i., recante “*Norme in materia ambientale*”, che recepisce la direttiva 2000/60/CE, in particolare la Parte Terza, nell’ambito della quale sono inseriti gli artt. 63 e 64 relativi, rispettivamente, alle Autorità di Bacino e ai Distretti idrografici;

**Vista** la legge 28 dicembre 2015, n. 221 recante “*Disposizioni in materia ambientale per promuovere misure di green economy e per il contenimento dell’uso eccessivo di risorse naturali*” che, all’art.51 detta “*Norme in materia di Autorità di bacino*” sostituendo integralmente gli artt. 63 e 64 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;

**Visto** il decreto del Ministro dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare n.294 del 25 ottobre 2016, recante “*Disciplina dell’attribuzione e del trasferimento alle Autorità di bacino distrettuali del personale e delle risorse strumentali, ivi comprese le sedi, e finanziarie delle Autorità di bacino, di cui alla legge 18 maggio 1989, n. 183*”, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale - Serie Generale n. 27 del 2 febbraio 2017 ed entrato in vigore in data 17 febbraio 2017;

**Visto** il D.P.C.M. del 14 luglio 2017 - registrato alla Corte dei Conti il 10 agosto 2017 n. 1682 - con il quale la dott.ssa Vera Corbelli è stata nominata Segretario Generale dell’Autorità di Bacino Distrettuale dell’Appennino Meridionale;

**Vista** la delibera n.1 del 23 maggio 2017 della Conferenza Istituzionale Permanente, che approva lo Statuto delle Autorità di bacino distrettuali;

**Considerato** che, il succitato D.M. n.294/16 all’art.3 dispone che l’Autorità di Bacino Distrettuale subentra in tutti rapporti attivi e passivi delle Autorità di Bacino nazionali, interregionali e regionali di cui alla legge n. 183/89 territorialmente corrispondenti, relativi alle funzioni ad essa attribuite a far data dall’entrata in vigore dei D.P.C.M. di cui al comma 4 del citato art.63;

**Visto** il D.P.C.M. del 4 aprile 2018, - registrato alla Corte dei Conti il 22 maggio 2018 n. 1139 - pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale - Serie Generale n. 135 del 13 giugno 2018, recante “*Individuazione e trasferimento delle risorse finanziarie delle Autorità di Bacino di cui alla legge n.183/89, all’Autorità di Bacino dell’Appennino Meridionale, e determinazione della dotazione organica dell’Autorità di Bacino dell’Appennino Meridionale ai sensi dell’articolo 63, comma 4, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152 e del decreto n.294 del 25 ottobre 2016*”;



## *Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Meridionale*

### **Considerato che:**

- con ricorso ex art. 414 c.p.c., depositato presso il Tribunale Civile di Bari – sezione Lavoro in data 03.10.2018 ed iscritto a ruolo in I grado al n. 12052/2018 del R.G., il Prof. Ing. Antonio Rosario Di Santo, rappresentato e difeso dall'Avv.ti Maria Pia Vigilante e Marco Garofalo, ricorreva avverso la richiesta di restituzione, a titolo di ripetizione della somma pari ad € 617.696,73 (€ 568.016,98 retribuzioni lorde + € 49.679,75 interessi di legge), contenuta nel Decreto S.G. dell'Autorità di Bacino dell'Appennino Meridionale, n.461 del 23.07.2018 e nella precedente richiesta, avente medesimo contenuto, contenuta nella nota prot. DAM Puglia U n. 6192 del 01.06.2018. Suddetta richiesta afferiva al periodo temporale che va dal 21.11.2006 al 31.07.2014, periodo in cui il Prof. Ing. A.R Di Santo, professore ordinario a tempo definito presso la facoltà di ingegneria del Politecnico di Bari nel SSD ICAR/02- Costruzioni Idrauliche, era stato nominato dal Comitato Istituzionale della ex Autorità di Bacino della Puglia, Segretario Generale della stessa e collocato in aspettativa dal Magnifico Rettore, “con riserva” di successiva determinazione se l’aspettativa fosse da considerarsi “con o senza assegni”;
- con suddetto ricorso il Prof. Ing. A.R. Di Santo sosteneva di essere “creditore” della somma di € 87.300, a titolo di “indennità di risultato” relativa agli anni 2012-2013, 2013-2014, 2015-2016 come da determinato dal Comitato Istituzionale dell'ex Autorità di Bacino della Puglia;
- con suddetto ricorso il Prof. Ing. A.R. Di Santo sosteneva, infine di essere “creditore” di un “equo compenso per aver svolto le funzioni di Segretario Generale senza alcuna retribuzione dal 01.01.2016-16.02.2017;
- il Prof. Ing. A.R. Di Santo, chiedeva al GdL in via principale di: accertare e dichiarare che nulla è dovuto dal ricorrente all'Autorità di Bacino (€ 617.696,73); di condannare l'Autorità al pagamento della somma di € 87.300, oltre interessi e danno di svalutazione monetaria, per le “premierità” riconosciute ma non corrisposte. In via subordinata chiedeva: la rideterminazione dell'importo preteso mediante compensazione totale o parziale con i crediti del ricorrente. Infine chiedeva di condannare l'Autorità alle spese di giudizio;
- il ricorso veniva notificato all'Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Meridionale in data 22.10.2018 insieme con il decreto di fissazione dell'udienza di discussione fissata del GdL incaricato, dott.ssa Calia, per l'08.04.2019;
- si costituiva l'Autorità per il tramite dell'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Bari che con memoria di costituzione, depositata in data 23.03.2019, presentava domanda riconvenzionale. L'Avvocatura dello Stato sosteneva la legittimità della richiesta e proponeva domanda riconvenzionale, tesa ad ottenere la condanna del Prof. A.R. Di Santo a corrispondere all'Autorità, a titolo di ripetizione dell'indebito, “*la somma di € 568.016,98, o quell'altra che risulterà dovuta all'esito del giudizio, oltre interessi corrisposti al Politecnico ed ulteriori interessi sino al soddisfo*”, corrisposta al POLIBA a titolo di rimborso delle retribuzioni percepite dal ricorrente, a seguito dello scioglimento della “riserva” da parte



## *Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Meridionale*

del Rettore e conseguente percezione di doppia retribuzione, oltre l'esborso del rimborso al Politecnico di medesimo importo;

- a seguito della proposizione di tale domanda riconvenzionale, il GdL rinviava l'udienza di prima comparizione al 17.06.2019. Nel verbale di prima udienza, all'esito della Camera di Consiglio, il Giudice testualmente *"esaminati gli atti di causa e uditi i procuratori delle parti, ritenuto che non ricorrano i presupposti per pronunciare ordinanza di provvisoria condanna...ritenuto peraltro che, in considerazione dell'oggetto della controversia, vi siano concrete possibilità di composizione bonaria della stessa"* rigettava ogni altra richiesta e fissava al 30.11.2020 l'udienza decisionale espressamente invitando le parti *"a coltivare, nelle more, intese transattive"*;

- in ottemperanza del disposto giudiziale, l'Autorità richiedeva la disponibilità del Prof. A.R. Di Santo ad addivenire all'accordo bonario, in data 20.11.2020 i Difensori del Professore rispondevano richiedendo che l'accordo rispettasse *"quattro condizioni essenziali"*, che, in buona sostanza, implicavano una rinuncia al ricorso, ritenuta inaccettabile.

- il G.d.L., rinviava l'udienza decisionale al 20.09.2021;

### **Vista:**

- la sentenza n. 2473 del 20.09.2021, con la quale il giudice del lavoro presso il Tribunale di Bari incaricato, Dott.ssa Isabella Calia, ha rigettato la domanda riconvenzionale spiegata a favore dell'Autorità dall'Avvocatura dello Stato assumendo la seguente decisione:

*"definitivamente pronunciando dalla domanda proposta con ricorso depositato in data 03.10.2018 da Di Santo Antonio Rosario nei confronti dell'Autorità di Bacino distrettuale dell'Appennino meridionale, in persona del legale rappresentante pro tempore, così provvede:*

- *accoglie la domanda per quanto di ragione e, per l'effetto, dichiara non dovute dal ricorrente le somme richieste in restituzione dalla convenuta con decreto n. 461 del 23.07.2018;*

- *condanna l'Autorità convenuta al pagamento in favore del ricorrente della somma di € 87.300,00 a titolo di indennità di risultato per gli anni 2012/13, 2013/14, 2015/16, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria nei limiti di legge;*

- *rigetta la domanda riconvenzionale proposta dalla convenuta;*

- *liquida le spese di lite in favore del ricorrente in complessivi € 9.000,00, oltre rimborso spese forfettarie 15%, iva, c.p.a. e rimborso contributo unificato, che pone a carico dell'Autorità convenuta nella misura dei due terzi (€ 6.000,00 oltre accessori), e che compensa per il terzo residuo";*

- la trasmissione da parte dell'Avvocato dello Stato incaricato della comunicazione della suddetta sentenza (Prot. n.26023 del 22.09.2021), nonchè la successiva trasmissione della notifica della sentenza presso l'Avvocatura dello Stato (Prot.n.28428 del 15.10.2021) con la precisazione del termine di decadenza per proporre eventuale appello (12.11.2021).



## *Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Meridionale*

### **Considerato che:**

- l'Autorità riscontrava le note dell'Avvocatura dello Stato con la nota Prot. n.28940 del 10.11.2021, anticipando la volontà di appellare la sentenza n. 2473/2021 con contestuale presentazione di istanza di sospensione dell'esecutività della sentenza ed rinviando, in tempi brevi, la trasmissione di relazione documentata;
- con nota Prot. n. 30120 del 29.10.2021 veniva trasmessa la relazione documentata per l'appello e la richiesta di quantificazione del Contributo Unificato da pagare per l'impugnazione;
- in data 03.11.2021 l'Avvocato dello Stato incaricato, ha trasmesso l'esatta quantificazione di suddetta somma mezzo mail (a correzione della precedente nota Prot. n.30048 del 29.10.2021) per l'importo di € 1.264,50.

Per le motivazioni di cui in premessa, ai sensi delle vigenti disposizioni di legge, contrattuali e dei regolamenti interni di quest'Autorità

### **D E C R E T A**

- 1.Di liquidare ed autorizzare il pagamento del Contributo Unificato pari ad € 1.264,50 propedeutico all'iscrizione a ruolo del ricorso in appello da depositarsi nei termini di legge da parte dell'Avvocato dello Stato di Bari incaricato, Ines Sisto Monterisi, avverso la sentenza n. 2473 del 20.09.2021, con la quale il giudice del lavoro presso il Tribunale di Bari incaricato, Dott.ssa Isabella Calia, ha quasi totalmente accolto il ricorso ex art. 414 c.p.c., R.G. n. 12052/2018, proposto contro l'Autorità dal Prof. Antonio Rosario Di Santo;
- 2.Di dare atto che il suddetto pagamento pari ad €1.264,50 trova copertura finanziaria sul fondo economale - capitolo 3010 della contabilità speciale n.1278;
- 3.Di disporre e autorizzare l'invio della ricevuta del versamento all'Avvocatura dello Stato;
- 4.Di procedere alla pubblicazione del presente decreto nella sezione Amministrazione Trasparente sottosezione "Provvedimenti".

**Il Dirigente Amministrativo**  
*dott.ssa Antonietta Napolitano*

**Il Segretario Generale**  
*dott.ssa Vera Corbelli*